

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER PROFESSORESSA DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 240/2010, S.S.D. GIUR-01/A «DIRITTO PRIVATO» INDETTA CON DECRETO DELLA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA N° 893 DEL 3 GIUGNO 2026

VERBALE

Alle ore 18:00 del giorno lunedì 28 settembre 2026, si riunisce, in modalità telematica attraverso la piattaforma *Google Meet*, la commissione della procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di Professoressa di seconda fascia, per il gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-01 Diritto privato (settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato ex DM 855 del 30 ottobre 2015), settore scientifico disciplinare GIUR-01/A Diritto privato (s.s.d. IUS/01 Diritto privato ex D.M. 855 del 30 ottobre 2015), ai sensi dell'art. 24, 5° co., l. 30.12.2010, n. 240 (c.d. *tenure track*), e del Regolamento di Ateneo.

La commissione, nominata con Decreto della Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza n. 1175 del 14 luglio 2026, risulta così composta:

Cognome e nome	Professore	Ateneo
GENOVESE ANDREA	Ordinario	Università degli Studi della Tuscia di Viterbo
VENTURELLI ALBERTO	Ordinario	Università degli Studi di Brescia
SINISCALCHI ANNA MARIA	Associata	Università degli Studi di Cagliari

La commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona del Professor Andrea Genovese e della Segretaria nella persona della Prof.ssa Anna Maria Siniscalchi.

Ciascuno dei commissari dichiara che non sussistono rapporti di parentela, coniugio o affinità fino al IV grado incluso, con gli altri commissari e che non sussistono le altre condizioni indicate dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile¹ e del Codice Etico di Ateneo e dichiara altresì

¹ Art. 51 “Astensione del giudice”:

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52 “Ricusazione del giudice”:

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi (art. 51¹), ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle procedure di chiamata, sottolinea che la presente procedura si svolge ai sensi dell'art. 11 del «Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia» e dell'art. 24, 5° co., legge 240/2010.

La commissione giudicatrice prende atto dei criteri fissati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344, come previsto dall'art. 5 del provvedimento di indizione, che si intendono qui integralmente richiamati, e conferma di avvalersi degli stessi, senza modifiche, per la formulazione dei giudizi della candidata.

I componenti della commissione prendono visione del nominativo della candidata, titolare del contratto da ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, 3° co., lett. b, legge 240/2010, in servizio presso l'Ateneo e che abbia conseguito l'ASN, nella persona della Dott.ssa VALENTINA VITI, e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità, ossia che non si trovano in rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado con il candidato da valutare, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e del Codice Etico di Ateneo. Ciascun Commissario dichiara inoltre di non ravvisare alcuna situazione di potenziale conflitto di interessi con la candidata, ai sensi dell'art. 6-bis legge n. 241/1990.

La commissione procede quindi ad un attento esame della documentazione presentata dalla candidata.

La commissione prende inoltre atto delle dichiarazioni di ciascun Commissario in merito ai rapporti intercorsi con la candidata, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del Regolamento, nonché alla eventuale presenza di lavori in collaborazione, atte ad evidenziare il contributo della candidata riportate nell'**Allegato A**.

La Commissione, sulla base della documentazione presentata dalla candidata, procede quindi a redigere la sintesi del *curriculum* della candidata stessa riportata nell'**Allegato B**.

Dopo ampia discussione, anche sulla base del raffronto dei giudizi individuali espressi oralmente da ciascun commissario e di tutti gli altri elementi stabiliti, la commissione procede con la formulazione del giudizio collegiale, riportato integralmente nell'**Allegato C**.

Al termine dei lavori, la commissione, sulla base del complessivo giudizio espresso, stante l'esito pienamente positivo della procedura di valutazione, all'unanimità dei componenti, dichiara che la Dott.ssa VALENTINA VITI è valutata positivamente ai fini della chiamata nel ruolo di professoressa di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, 5° co., legge n. 240/2010.

La seduta telematica viene sciolta alle ore 18:30.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario (art. 54²).

La ricusazione sospende il processo (296, 298).

Il presente verbale, firmato digitalmente da tutti i commissari, viene inviato al responsabile del procedimento per posta elettronica all'indirizzo ammcentr@cert.unibs.it per la pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

La commissione (firma digitale)

Il Presidente Prof. ANDREA GENOVESE

 Genovese
Andrea
30.09.2026
17:33:47
GMT+02:00

Componente Prof. ALBERTO VENTURELLI

Firmato digitalmente da Alberto Venturelli
Data: 02.10.2026 09:39:14 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017

La segretaria Prof.ssa ANNA MARIA SINISCALCHI